

Allegato "sub A")

COMUNE
DI
ALONTE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.08.2014

INDICE

ART. 1) FINALITA` DEL SERVIZIO.	4
ART. 2) DESTINATARI DEL SERVIZIO.	4
ART. 3) CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI.	4
ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.	4
ART. 5) FERMATE DELLO SCUOLABUS.	5
ART. 6) AMMISSIONE AL SERVIZIO.	5
ART. 7) RITIRO DEL MINORE TRASPORTATO.	6
ART. 8) RESPONSABILITA` .	6
ART. 9) ACCOMPAGNATORI.	6
ART. 10) OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.	7
ART. 11) ALTRE DISPOSIZIONI.	7
ART. 12) TRASPORTI PER ATTIVITA` DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE.	8
ART. 13) LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA` DEL COMUNE	8
ART. 14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9

ART. 1) FINALITÀ DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio comunale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.

ART. 2) DESTINATARI DEL SERVIZIO.

1. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti i plessi scolastici aventi sede nel territorio del comune di Alonte (precisamente, la scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" e la scuola primaria "G. Marconi"), nonché agli alunni frequentati la scuola secondaria di I grado "G. Piovene" sita nel comune di Orgiano.

ART. 3) CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI.

1. Il Comune di Alonte annualmente, con provvedimento della Giunta, stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
2. Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate, ferma restando la possibilità di versare l'intera quota in un'unica soluzione:
 - la prima rata, pari al 50% dell'importo annuo, entro il 30 settembre;
 - la seconda rata, pari al restante 50%, entro il 31 gennaio.
3. Le suddette date sono puramente indicative, potendo l'Amministrazione Comunale prevedere tempi diversi di adempimento del contributo annuale.
4. Non sono previste riduzioni delle quote oltre a quelle stabilite, né verranno rimborsate quote per servizi non usufruiti.
5. Per coloro che effettueranno il pagamento oltre la data di scadenza della rata verrà applicata la maggiorazione del 10% della rata stessa a partire dal 5° giorno di ritardo. Coloro che non effettueranno il pagamento della rata dovuta entro 30 giorni dalla data di scadenza verranno sospesi dal servizio di trasporto scolastico, previo avviso ai genitori da recapitarsi con raccomandata a.r. o con notifica tramite messi comunali. Coloro i quali non risulteranno in regola con i pagamenti delle rate degli anni precedenti non saranno ammessi al servizio per l'anno di richiesta. Qualora nel corso dell'anno, un genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta indirizzata al protocollo del Comune di Alonte. Agli utenti che rinunceranno entro il 31 dicembre non verrà addebitata la seconda rata, mentre a chi rinuncia successivamente sarà addebitato l'intero importo.

ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico e rimangono vigenti per l'intero anno e saranno in funzione:
 - delle richieste pervenute;

- degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;
 - del calendario scolastico;
 - dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dello scolaro, o di richieste pervenute da famiglie non residenti all'interno del territorio comunale, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti aggravii di spesa.
 3. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione con il Dirigente scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

ART. 5) FERMATE DELLO SCUOLABUS.

1. Il carico e lo scarico dei bambini potrà avvenire solo nelle fermate individuate come nell'articolo precedente.
2. Oltre alle fermate di cui sopra, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti e dovranno conformarsi, possibilmente ai seguenti criteri:
 - le fermate devono avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri;
 - deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
 - per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
3. Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini.

ART. 6) AMMISSIONE AL SERVIZIO.

1. Sono ammessi al servizio di trasporto scolastico coloro che faranno pervenire la domanda di iscrizione secondo le modalità annualmente individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'ammissione al servizio è comunque subordinata alla disponibilità dei posti. Nel caso di richieste in esubero, saranno esclusi gradualmente, fino al raggiungimento del numero, i bambini residenti a minor distanza dalla scuola, fatte salve particolari situazioni di necessità adeguatamente segnalate e documentate.

ART. 7) RITIRO DEL MINORE TRASPORTATO.

1. La fermata concordata con l'Ufficio deve essere rispettata da parte dell'utenza. Eventuali scelte diverse di salita o discesa dovranno essere documentate, sottoscritte dal genitore e presentate all'autista, e comunque tali episodi dovranno avere carattere di eccezionalità e non di consuetudine.
2. Il ritiro del minore alla fermata dello scuolabus deve essere effettuato da uno dei genitori o esercenti la patria potestà, salvo comunicazione diversa da parte di quest'ultimi all'amministrazione comunale. La modifica di detti nominativi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'amministrazione comunale, che provvede ad informare l'autista. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti di persona o attraverso altra persona maggiorenne individuata come sopra.
3. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.
4. Il ritiro del bambino deve essere effettuato alle porte del pullman ed alla fermata concordata con l'Ufficio competente e nel rispetto degli orari e delle fermate prestabiliti.
5. In caso di mancato puntuale ritiro da parte del genitore o delle persona indicata, il bambino non verrà fatto scendere e l'autista contatterà telefonicamente il genitore (o altro incaricato del ritiro) per concordare un "punto di consegna" da individuare esclusivamente lungo il percorso e in modo da non causare variazioni di chilometraggio o di orari allo scuolabus. Qualora ciò non risulti possibile, l'autista, alla fine del servizio giornaliero, accompagnerà il bambino presso la stazione dei carabinieri. Se tale mancato ritiro si verifica per due volte, l'autista contatterà l'amministrazione comunale, la quale sospenderà l'utente dal servizio, previa comunicazione tempestiva.

ART. 8) RESPONSABILITÀ.

1. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa spetta alla famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
2. Nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare a scuola in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, solleva l'autista e, più in generale, il Comune di Alonte da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

ART. 9) ACCOMPAGNATORI.

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus, il Comune di Alonte prevede un servizio di accompagnamento per gli iscritti alle Scuole dell'Infanzia.
2. Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 - cura la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;

- sorveglianza i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
- non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.

ART. 10) OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

1. Sugli scuolabus deve essere tenuto un comportamento corretto ed educato. Eventuali danni a persone o cose saranno a totale carico del responsabile e, se non individuato, di tutti gli usufruenti del servizio.
2. Ai fini della sicurezza e della qualità del servizio si ricorda che:
 - Lo scuolabus va aspettato alla fermata stabilita;
 - è necessario attendere che lo scuolabus sia fermo prima di salire o scendere dallo stesso;
 - si sale e scende dal veicolo uno per volta;
 - sullo scuolabus sono previsti solo posti a sedere, quindi è vietato rimanere in piedi sul corridoio;
 - qualora il conducente assegni il posto a sedere, l'ordine deve essere rispettato;
 - è vietato cambiare continuamente posto con l'autobus in movimento;
 - gli alunni devono sedersi solamente sui sedili e tenere la cartella sulle ginocchia;
 - è vietato occupare più di un posto;
 - è vietato sporgersi dai finestrini o lanciare dagli stessi qualsiasi tipo di materiale; è vietato consumare cibi e bevande sullo scuolabus;
 - in prossimità della propria fermata gli alunni devono avvisare il conducente e portarsi alla porta d'uscita;
 - una volta a terra, gli alunni, insieme con l'adulto incaricato al ritiro, devono attendere sul marciapiede la partenza dello scuolabus prima di attraversare la strada, se necessario.
3. Poiché durante il servizio "su strada" il conducente è l'unico responsabile dello scuolabus, allo stesso è concessa la facoltà di intraprendere al momento qualsiasi iniziativa (anche sanzionatoria) o concedere particolari deroghe o facilitazioni tutte volte a contenere eventuali disordini, ridurre possibili pericoli e/o agevolare particolari situazioni.

ART. 11) ALTRE DISPOSIZIONI.

1. In caso si verificano chiusure o interruzioni del traffico per cause diverse (lavori sulle strade, manifestazioni ecc.), lo scuolabus potrebbe essere costretto ad effettuare fermate diverse da quelle concordate con l'Ufficio. Quando possibile verranno date le opportune informazioni in merito alla chiusura delle strade alle famiglie interessate, affinché queste

ultime possano altrimenti provvedere all'accompagnamento ed al ritiro dei figli con mezzi propri ove non accettino provvisoriamente la fermata indicata dall'Ufficio competente.

2. Eventuali altre deroghe o concessioni potranno essere disposte al momento dal conducente dello scuolabus, e dovranno avere il solo scopo di ridurre eventuali pericoli e/o agevolare particolari situazioni.
3. In caso di interruzioni del servizio, che saranno comunicate tempestivamente, fino ad un massimo di 10 giorni per cause di forza maggiore, anche di natura atmosferica, per motivi di sicurezza o per altri eventi di carattere eccezionale gli utenti non avranno diritto ad alcun rimborso.

ART. 12) TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE.

1. Lo scuolabus di proprietà del Comune è a disposizione per tutte le scuole del territorio comunale per viaggi a scopo culturale -didattico, regolarmente autorizzati dall'autorità scolastica competente, entro un raggio di 40 km. Durante dette uscite sarà consentito il trasporto di insegnanti/accompagnatori in misura pari a quanto previsto dalla carta di circolazione del veicolo che effettua il servizio.
2. Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti per le attività sportive (corsi di nuoto, giochi della gioventù ecc.).
3. All'inizio di ogni anno scolastico il Comune di Alonte provvede a comunicare ad ogni scuola la disponibilità in termini di giorni, orari e di numero di uscite per richieste relative a viaggi didattico-culturali.
4. La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste, il Comune di Alonte provvederà a segnalarlo alle Dirigenze Scolastiche, al fine della valutazione delle priorità, da parte delle stesse.
5. Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno essere richiesti dalle Dirigenze Scolastiche con almeno due settimane di anticipo.
6. Nei limiti delle possibilità organizzative della scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero dei posti disponibili sullo scuolabus.
7. Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi) lo scuolabus sarà messo a disposizione, a discrezione del Comune di Alonte, per i trasporti ordinari (casa-sede Centro Estivo) e per le uscite programmate all'interno delle attività.

ART. 13) LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio in presenza di cause di forza maggiore o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o altri eventi eccezionali, alcune fermate o percorsi venissero variati sulla base di prudentiale valutazione del conducente.

ART. 14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale, allo Statuto ed agli altri regolamenti del Comune. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, s'intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili od in contrasto con lo stesso.